



**STUDIO PIZZANO**

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

[www.studiopizzano.it](http://www.studiopizzano.it)

## **PREMI SPORTIVI PER DILETTANTI: COSA CAMBIA DAL 2025 E QUALI SONO LE IMPLICAZIONI FISCALI**

*Publicato il 20 Febbraio 2025 di Sabatino Pizzano*



Dal 1° gennaio 2025 sono cambiate le regole fiscali sui premi sportivi per atleti e tecnici dilettanti. L'agevolazione prevista fino al 31 dicembre 2024, che consentiva l'esenzione dalla ritenuta per premi fino a 300 euro, non è stata prorogata, rendendo tutti i premi soggetti a una ritenuta del 20%.

## Il quadro normativo di riferimento

La normativa di riferimento sui premi sportivi per atleti e tecnici dilettanti è contenuta nell'**art. 36, comma 6-quater del D.Lgs. 36/2021**, che rinvia alle disposizioni dell'**art. 30, comma 2 del D.P.R. 600/1973**.

In base a tali norme, i compensi erogati da enti riconosciuti come il **CONI, CIP, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche** sono soggetti a una **ritenuta a titolo d'imposta del 20%**.

Tuttavia, il **D.L. 215/2023 (Decreto Milleproroghe), all'art. 14, comma 2**, ha introdotto una deroga temporanea per il periodo dal 29 febbraio al 31 dicembre 2024, prevedendo che i premi fino a **300 euro per singolo beneficiario** non fossero soggetti a ritenuta. Questa esenzione non riguardava i compensi per attività continuative, ma solo i premi legati ai risultati ottenuti in competizioni sportive.

## Cosa succede dal 1° gennaio 2025?

Dal 1° gennaio 2025 **torna in vigore il regime ordinario**, senza soglia di esenzione. Questo significa che qualsiasi premio corrisposto a un atleta o tecnico dilettante viene assoggettato alla ritenuta **del 20%**.

L'ente erogatore dovrà quindi:

- **Applicare la ritenuta** del 20% al momento del pagamento del premio;
- **Versare l'importo trattenuto** entro il 16 del mese successivo tramite modello **F24**, utilizzando il **codice tributo 1047**;
- **Decidere se esercitare la rivalsa**, ossia trattenere il 20% dall'importo lordo del premio, oppure sostenere direttamente l'onere fiscale versando il premio intero e la ritenuta a proprie spese.

## Esempio pratico

Un'associazione sportiva dilettantistica decide di erogare un premio di **1.000 euro** a un atleta per i risultati ottenuti in una competizione:

- Se applica la **rivalsa**, il premio netto percepito dall'atleta sarà di **800 euro** (1.000 - 20%);
- Se non applica la rivalsa, l'atleta riceverà **1.000 euro netti**, ma la società dovrà versare **200 euro** di ritenuta con modello F24.

## Premi in natura: come vengono tassati?

La stessa disciplina fiscale si applica anche ai **premi in natura** (buoni spesa, buoni carburante, materiale tecnico, ecc.).

L'**art. 30, comma 3 del D.P.R. 600/1973** stabilisce che, in questi casi, il valore del premio deve essere **convertito in denaro** per calcolare la ritenuta. Ad esempio, se un atleta riceve un buono spesa del valore di **500 euro**, l'associazione dovrà versare **100 euro** di ritenuta (20% di 500 euro).

## Premi a atleti stranieri

I premi erogati a atleti o tecnici stranieri sono anch'essi soggetti alla ritenuta del **20%**.

È importante sottolineare che, trattandosi di premi per risultati sportivi e **non di compensi per prestazioni di lavoro autonomo**, non si applica la ritenuta del **30%** prevista dall'**art. 25, comma 2 del D.P.R. 600/1973**.

## Obblighi dichiarativi e aspetti fiscali

Gli enti che erogano i premi hanno specifici obblighi fiscali e dichiarativi:

- **Non devono compilare la Certificazione Unica (CU)** per gli importi erogati;
- Devono includere i premi nel **modello 770**, compilando il **Prospetto G del Quadro SH**;
- I premi non vanno inseriti nella dichiarazione dei redditi del beneficiario e **non incidono sulla soglia di reddito per essere considerati fiscalmente a carico**. Tuttavia, ai fini ISEE, vanno dichiarati nel **Quadro FC4 della DSU**, poiché considerati **redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta**.

### IN SINTESI

---

**Qual è il cambiamento principale a partire dal 1° gennaio 2025 per i premi sportivi?** A partire dal 1° gennaio 2025, l'esenzione dalla ritenuta per i premi fino a 300 euro non è più valida, e tutti i premi saranno soggetti a una ritenuta del 20%.

---

**Qual è il quadro normativo di riferimento per i premi sportivi?** L'articolo 36, comma 6-quater del D.Lgs. 36/2021, che rinvia all'articolo 30, comma 2 del D.P.R. 600/1973, stabilisce che i compensi erogati da enti riconosciuti (CONI, CIP, federazioni sportive, ecc.) sono soggetti a una ritenuta del 20%. Una deroga temporanea nel 2024 aveva esentato i premi fino a 300 euro, ma questa non è stata prorogata.

---

**Quali sono gli obblighi per chi eroga i premi dal 1° gennaio 2025?** L'ente erogatore deve applicare la ritenuta del 20% al momento del pagamento del premio, versare l'importo trattenuto entro il 16 del mese successivo tramite modello F24 (codice tributo 1047), e decidere se rivalersi sull'atleta trattenendo il 20% dal premio lordo o sostenere direttamente l'onere fiscale.

---

**Come funziona la ritenuta con un esempio pratico?** Se un'associazione sportiva eroga un premio di 1.000 euro, l'atleta riceverà 800 euro se viene applicata la rivalsa (l'associazione trattiene il 20% come ritenuta). In alternativa, l'atleta può ricevere 1.000 euro netti, ma l'associazione dovrà versare 200 euro di ritenuta.

---

**Come vengono tassati i premi in natura?** Anche i premi in natura (buoni spesa, carburante, ecc.) sono soggetti alla stessa ritenuta del 20%. Il valore del premio deve essere convertito in denaro per calcolare l'importo della ritenuta. Ad esempio, un buono spesa di 500 euro implica una ritenuta di 100 euro.

[www.studiopizzano.it](http://www.studiopizzano.it)

© RIPRODUZIONE RISERVATA